

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 403

Cont. n. 57/08/RM. - Corte di Appello di Lecce. Procedimento penale n. 8448/05 R.G.N.R. a carico di B. G. I spa + altri. Ratifica incarico difensivo ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, Avv. Michele Laforgia, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- a seguito dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 419 notificato alla Regione Puglia, nella qualità di persona offesa, l'Ente si costituiva parte civile a mezzo dell'Avv. Michele Laforgia, legale esterno, (DGR n. 282 del 6.3.2008) nel procedimento penale n. 8448/05 R.G.N.R. - n. 3137/06 R.G. G.I.P. incardinato innanzi al Tribunale di Brindisi a carico di B.G. I spa, quale responsabile civile, + 16 (tra persone fisiche e giuridiche) per i reati di seguito sommariamente riportati: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico, occupazione arbitraria del demanio e di zona portuale e illecito amministrativo di cui all'art. 25 d.l.vo 231/01 contestato alla Società *"per non aver adottato modelli di organizzazione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello contestato al capo b"*;
- con sentenza n. 344/12 del 13.4.2012 il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale dichiarava, tra gli altri, F.F. colpevole del reato di cui al capo E) dell'imputazione (art. 110 e 1161 cod. nav. per aver occupato, in concorso con altri imputati, un suolo demaniale in forza di autorizzazione illecita e, quindi, arbitrariamente) e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi cinque di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, rigettando *"le richieste di risarcimento del danno avanzate da tutte le parti civile costituite"*;
- a seguito della decisione del Collegio e del parere reso dallo studio legale Laforgia e associati officiato della difesa, l'Amministrazione regionale impugnava, in virtù di procura speciale rilasciata in data 12.10.2012 dal Presidente della G.R. *pro tempore*, la citata sentenza chiedendone la riforma con conseguente condanna dell'imputato e del responsabile civile B.G. I. spa al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
- La Corte di Appello di Lecce -Sez. Unica Penale- con sentenza n. 1722/2015 in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi ha dichiarato *"non doversi procedere nei confronti del F. in ordine al reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione"*.
- All'esito della verifica della documentazione relativa agli atti di causa operata dal responsabile della liquidazione dell'Avvocatura Regionale, è emersa la necessità di regolarizzare l'affidamento del mandato difensivo conferito all'Avv. Laforgia per la proposizione dell'Appello per gli interessi civili avverso la sentenza n. 344/12 del 13.4.2012 e, quindi, di provvedere all'adozione di una deliberazione di ratifica ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi ai sensi dell'art. 1, comma 4 sexies, della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura regionale, la procura speciale conferita il 12.10.2012, in via d'urgenza, dal Presidente della G.R. *pro tempore* all'Avv. Michele Laforgia per la proposizione dell'Appello per gli interessi civili avverso la sentenza n. 344/12 del 13.4.2012 resa dal Tribunale di Brindisi.

VALORE DELLA CAUSA: indeterminato - SETTORE DI SPESA: Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della LR. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare, ai sensi dell'art. 1, comma 4 *sexies*, della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura regionale, la procura speciale conferita in data 12.10.2012, in via d'urgenza, dal Presidente della G.R. *pro tempore* all'Avv. Michele Laforgia per la proposizione dell'Appello per gli interessi civili avverso la sentenza n. 344/12 del 13.4.2012 resa dal Tribunale di Brindisi.
- l'atto dell'impegno della spesa e la liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto professionista verrà adottato dal responsabile del procedimento di spesa al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della spesa quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett. e) del d.lgs del 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126.
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai sensi dell'art. 23 -co 5) della L. 289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO